

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CHIVASSO

UFF. GIUDICE DI PACE DI CHIVASSO
R.G. n° 25/12
Sentenza n° 14/11
Decreto Ingiuntivo n°
Cron. n° 346/11
REP. n° 82/11 del 19/3/11

in persona della Dott.ssa MARIA INCORONATA TARDUGNO ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n° 25/12 Ruolo Generale, promossa
da

[REDACTED], rappresentato e difeso
[REDACTED] Avv.ti Marco Palermi, C.F. PLRMRC80A29L219V,
[REDACTED]

per delega in calce all'atto di citazione in data 21/10/2011,

attore

contro

COMUNE DI [REDACTED], c.f./p. iva [REDACTED], in persona del Sindaco pro
tempore, con sede in [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED]
elettivamente domiciliato per delega del 20/02/2012, giusta delibera della Giunta
in data 17/01/2012 in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

convenuto

OGGETTO: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ciò che attiene allo svolgimento del processo, visto l'art. 132 c.p.c., così come
novellato dalla L. 69/09, il Giudice si riporta integralmente agli atti di causa.

La domanda, proposta dal Sig. [REDACTED] e volta ad accertare la responsabilità del
Comune di [REDACTED] per i danni riportati dal veicolo in conseguenza del sinistro
occorso il 2/10/2010 per lo sprofondamento del manto stradale, è fondata e va
accolta. La stessa è procedibile ed ammissibile, presentando i requisiti di legge;
"nulla questio" circa la legittimazione delle parti in causa che risulta provata dagli atti

M. G. T.

In fatto, è pacifico che, in data 2.10.2010 verso le ore 12,20, [redacted] alla guida del veicolo FIAT PUNTO, targato [redacted], di proprietà dell'attore [redacted], percorreva Via [redacted], in prossimità dell'intersezione con Via [redacted] (doc. 1 di parte attrice).

In tali circostanze di tempo e di luogo l'esponente, incrociando altro veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, si spostava sul margine destro della carreggiata per favorirne il transito quando, improvvisamente ed imprevedibilmente, sprofondava nella roggia adiacente la carreggiata a causa del terreno cedevole sottostante (doc. 1 di parte attrice).

Nell'immediatezza sul luogo intervenivano gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale di [redacted] che provvedevano a redarre la relazione di servizio e ad effettuare i rilievi fotografici concernenti: a) l'area interessata dal sinistro; b) la provenienza e la direzione del veicolo di proprietà e condotto dal [redacted]; c) i danni riportati dal veicolo attoreo; d) le caratteristiche della località (doc. 1 di parte attrice).

A seguito del sinistro occorso, l'autovettura attorea riportava danni materiali per complessivi Euro 2.300,00, secondo il preventivo della Carrozzeria [redacted] alla quale il [redacted] si rivolgeva per le necessarie riparazioni (doc. 2 di parte attrice).

In ragione degli interventi riparativi necessitati, parte attrice, che utilizzava il veicolo per lavoro, subiva un danno da fermo tecnico di giorni cinque per complessivi Euro 250,00.

Con lettera raccomandata r.r. 29/11/2010, a mezzo dei propri difensori il Sig. [redacted] inoltrava al Comune di [redacted] formale richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti in conseguenza del sinistro occorso.

Il Comune di [redacted] comunicava di avvalersi delle garanzie assicurative di cui alla polizza contrattata con la Compagnia Assicurativa [redacted] per ogni profilo di responsabilità verso terzi (doc. 4 di parte attrice).

La compagnia di assicurazione, aperto il sinistro e rubricatolo con il n. [redacted] (doc. 5 di parte attrice), sottoponeva il veicolo attoreo a perizia estimativa.

In data 21/06/2011 la [redacted], dopo innumerevoli solleciti stragiudiziali effettuati dai legali del Sig. [redacted], comunicava che in base ad accertamenti effettuati, di cui però non dava alcuna cognizione, non avrebbe provveduto a risarcire il danno (doc. 6 di parte attrice).

Sulla base di tali presupposti di fatto, il Sig. [redacted] chiedeva la condanna del Comune di [redacted] al risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo quantificati in complessivi Euro 2.550,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Comune di [redacted], ritualmente costituito in giudizio, chiedeva di essere mandato assolto dalla pretesa avversaria, imputando il sinistro unicamente all'errata valutazione della consistenza del terreno latistante da parte del conducente il veicolo attoreo.

Invero, la giurisprudenza di legittimità, recentemente e in più occasioni, ha mostrato



[Handwritten signature]

decisione della Corte Costituzionale n° 156/99, l'allineamento allo schema di insidia e trabocchetto nelle ipotesi in cui il danno fosse lamentato nei confronti di un custode pubblica amministrazione: la Suprema Corte ha affermato, infatti, che il requisito della possibilità di controllo e custodia della res quale presupposto per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non può essere escluso o riconosciuto per categorie generali di beni e con riferimento alla natura privata o pubblica del custode, ma deve formare oggetto di un accertamento specifico da parte del giudice (Cass. civ. n° 11446/03).

Di recente l'orientamento dei Supremi Giudici si è consolidato nel senso di ritenere la responsabilità di cui alla citata disposizione di legge non solo configurabile in capo alla P.A., ma anche preferibile (Cass. civ. n° 3651/06).

La differenza significativa, rispetto alla possibilità di ritenere applicabile l'art. 2051 c.c. invece dell'art. 2043 c.c., risiede nel diverso regime dell'onere della prova. Profilandosi l'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. come ipotesi di responsabilità oggettiva, per la sua sussistenza è sufficiente la prova del nesso materiale tra la cosa in custodia (la strada) e il danno in questa prodotto: il convenuto pertanto, ai fini dell'esonero dalla responsabilità per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, cioè il caso fortuito, dovendosi ricomprendere anche il fatto del terzo o il fatto dello stesso danneggiato, purchè detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. civ. 4279/08).

Come meglio precisato dalla Corte regolatrice, la presunzione di causalità comporta che all'attore è sufficiente provare che il danno è stato provocato dalla cosa, nel caso di specie dalla strada, la quale è già di per sé in grado di produrla, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass., sez. III, 10 febbraio 2003 n° 1948), spettando al custode/ convenuto la dimostrazione dell'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la sussistenza di altri fattori idonei ad interrompere il nesso causale (Cass. n° 26751/2009; id. n° 24529/2009).

Nel caso di specie, posto che non è dato escludere il requisito della possibilità di controllo e custodia della res essendosi verificato il sinistro su strada urbana (doc. 1 di parte attrice), la sussistenza del nesso causale si evince, oltre che dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice (docc. 7 e 8), dalla relazione di servizio redatta dagli Agenti della Polizia Municipale di [redacted] intervenuti in loco (doc. 1 di parte attrice).

L'Agente di Polizia Municipale [redacted] descriveva lo stato e la condizione del luogo del sinistro nel seguente modo: "Giova precisare che nel tratto di strada interessato ed in particolar modo nel punto di fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale la linea di margine è in parte infestata da sterpi infiltrati nella pavimentazione; inoltre la larghezza della pavimentazione oltre detta striscia di margine è ulteriormente ridotta in tale punto. In generale il tratto di strada interessato risulta essere sconnesso e distorto" (doc. 1 di parte attrice).

Le suddette circostanze, inoltre, hanno trovato pieno riscontro in sede di istruzione

M. S. F.

██████████, che hanno confermato il contenuto della relazione di servizio, precisando che nel punto in cui l'autovettura sprofondava nella roggia adiacente non vi erano ".....paracarri, né muretti di contenimento, né guardrail, né segnaletica verticale o orizzontale", ma solo la striscia orizzontale di margine, infestata da sterpi infiltrati nella pavimentazione.

Nessuna prova liberatoria, relativa al concorso di fattori estranei, imprevedibili ed eccezionali, di per sé sufficienti a causare il danno, è stata fornita dal Comune di ██████████, tale non potendosi considerare la presunzione di parte convenuta che il danno al veicolo attoreo sia dipeso "dall'errata valutazione della consistenza del terreno latistante, visibilmente non percorribile in quanto non asfaltato, ricoperto di vegetazione e praticamente a strapiombo su di una roggia anch'essa perfettamente visibile".

Giova ricordare, infatti, che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, gli obblighi di manutenzione della sede stradale si estendono anche alle relative banchine laterali (Cass. civ. sez. III, sent. 16 gennaio 2009 n° 968).

Pertanto, non incombendo sull'attore alcun onere probatorio diverso da quello assolto e non avendo il convenuto fornito la prova del fortuito, la domanda di parte attrice deve trovare pieno accoglimento.

In ordine al quantum debeatur, l'entità del risarcimento richiesto è stato provato con il preventivo ██████████ del 26.01.2011, dal quale si evincono voci di danno pienamente compatibili con gli eventi di causa e confermato nel suo ammontare dal teste ██████████, che precisava come la cifra indicata fosse stata maggiorata nella misura del 10%, oltre IVA.

Il Comune di ██████████, dunque, deve essere condannato al risarcimento del danno arrecato al veicolo del Signor ██████████, quantificato in Euro 2.300,00.

Trattandosi di somma già maggiorata del 10%, oltre IVA, e in mancanza di prove relative all'effettivo esborso di denaro, la richiesta di rivalutazione monetaria e di corresponsione degli interessi legali sulla somma rivalutata deve essere respinta.

Al Sig. ██████████ compete, altresì, il risarcimento del danno derivante da cinque giornate di fermo tecnico del veicolo nella misura di Euro 100,00 (Euro 20,00 x 5 giorni).

Per quanto concerne il governo delle spese del procedimento, questo Giudice,

CONSIDERATO:

- che, l'art. 91 c.p.c. è stato modificato alla luce della legge professionale in vigore di cui al D.M. n. 127 dell'8/4/04 e nel rispetto dei principi in esso contenuti;

- che, allo stato, la suddetta legge è stata abrogata con il D.M. n.140 del 27/7/12 dal quale si evince che le spese e le competenze professionali devono essere liquidate con i nuovi parametri e non più con le tariffe di cui al D.M. abrogato;

RILEVATO:

10.5.0



- che, nel caso di specie, l'attività difensiva è terminata dopo l'entrata in vigore del Regolamento recante la determinazione dei compensi professionali (23/8/12);

RITIENE:

- di liquidare le spese di soccombenza in base ai parametri previsti dal Regolamento, ancorché alcune attività sono state svolte nella vigenza delle previgenti tariffe.

In merito si è espressa la Corte di Cassazione che in una recente sentenza ha statuito:

- L'incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite.

- Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n.16561 del 28/9/12).

Pertanto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come in dispositivo, tenendo conto del Regolamento di cui al D.M. 20/7/12 n.140, entrato in vigore il 23/8/12, dell'attività processuale svolta ed in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 1, 4 e 11.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Chivasso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
- dichiara tenuto e condanna il convenuto Comune di [REDACTED] al pagamento in favore dell'attore [REDACTED] dell'importo di Euro 2.400,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in [REDACTED] il 2.10.2010;
- dichiara, altresì, tenuto e condanna il convenuto Comune di [REDACTED] alla rifusione, in favore dell'attore [REDACTED], delle spese processuali che liquida nella somma di € [REDACTED] per competenze professionali, oltre oneri di legge;
- distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario;

Con sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - CHIVASSO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 11 MAR. 2014
IL CANCELLIERE
Franca Chiarino

 Dr. ssa Maria I. Fardugno
M. ssa Maria I. Fardugno